

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 3 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente è intestatario assieme alla moglie di un *dossier* titoli per il quale ha optato per il regime fiscale del "Risparmio amministrato", ai fini dell'applicazione dell'imposta sul *capital gain*. La controversia, verte sulle modalità con le quali la banca, in qualità di sostituto di imposta, avrebbe liquidato l'imposta sul *capital gain* in relazione a due operazioni di vendita delle azioni di un'importante azienda quotata sulla Borsa Italiana, d'ora in avanti "Società".

In particolare, il 31.3.2009 ed il 30.4.2009 il cliente ha effettuato due vendite di azioni della Società in ordine alle quali la banca ha addebitato euro 219,82 con valuta 31.3.2009 ed euro 374,77 con valuta 30.4.2009, con causale "*Imposta Capital Gain*".

Al riguardo, il cliente ha lamentato che solo il 6.6.2009 ha ricevuto la lettera del 4.5.2009 contenente il dettaglio dell'addebito del 31.3.2009 e solo la prima settimana di luglio 2009 ha ricevuto la nota contenente il dettaglio dell'addebito del 30.4.2009.

Il cliente ha chiesto inizialmente spiegazioni in filiale e, dopo asseriti "*reiterati solleciti via mail*", l'8.10.2009 ha parlato con un "*funzionario senior*" delle problematiche oggetto della controversia; il 14.10.2009 ha ricevuto via mail una lettera della convenuta concernente le spiegazioni sugli addebiti indicati, a conferma della correttezza dell'operato della resistente.

Il 15.10.2009 il cliente ha presentato formale reclamo alla banca, nel quale:

- ha riepilogato tutte le operazioni di compravendita effettuate sulle azioni della Società;
- ha lamentato che la convenuta, in qualità di sostituto di imposta, avrebbe sbagliato nel determinare il prezzo medio di acquisto delle azioni;



- per effetto di tale asserito “errore”, a seguito delle operazioni di vendita sopra citate, sarebbe stata determinata erroneamente una plusvalenza, con conseguente imposizione dell’imposta, in luogo della minusvalenza effettivamente patita.

Pertanto, il cliente ha chiesto di:

- rideterminare nuovamente il prezzo di carico delle azioni della Società;
- stornare conseguentemente gli addebiti del 31.3.2009 e del 30.4.2009;
- comunicare l’ammontare complessivo delle minusvalenze sulle operazioni effettuate sulla Società;
- *“predisporre delle comunicazioni a rettifica de[l] rendiconto sul ‘calcolo della tassazione delle rendite finanziarie’”;*
- *“Rideterminare [...] il valore medio di carico delle azioni [...] attualmente presenti sul [dossier] (aggiornando debitamente anche i valori indicati nelle pagine di home banking)”.*

Tale nota è risultata priva di riscontro.

In sede di ricorso, il ricorrente ha riepilogato i fatti sopra riportati e ha chiesto che la banca:

- effettui *“nuovamente i conteggi sull’operatività in azioni indicata nel reclamo”* e comunichi *“l’ammontare complessivo della minusvalenza”;*
- storni per valuta euro 219,82 del 31.3.2009 ed euro 374,76 del 30.4.2009;
- *“[predisponga] delle comunicazioni a rettifica [delle comunicazioni] sinora inviate”;*
- ridetermini nuovamente *“il valore medio di carico delle azioni indicate nel reclamo, [...] aggiornando anche i valori indicati nelle pagine di home banking”;*
- riconosca *“un rimborso forfettario esentasse pari ad euro 1.000,00 per il comportamento omissivo sinora tenuto [...] e per i] danni patrimoniali indiretti cagionati (impossibilità di procedere a dismissioni mobiliari senza applicazione di imposta) e [per le] spese sostenute”.*

Le controdeduzioni sono giunte l’8/4/2010.

L’intermediario ha eccepito inizialmente il difetto di competenza dell’ABF, in quanto la controversia verterebbe su *“comportamenti [...] esclusivamente riferibili ad attività accessorie alla gestione di investimenti mobiliari del cliente [e quindi relative a] servizi di investimento”.*

Ha giustificato quindi di non avere riscontrato il reclamo in 30 giorni in quanto dato in capo alla struttura che gestisce i *“reclam[i] su servizi di investimento [...] che si impegna] a riscontrare i reclami entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione”* e ha giustificato il mancato rispetto di tale termine con la *“particolare complessità delle verifiche”.*

La convenuta ha proseguito riconoscendo *“di aver riscontrato [...] l’opportunità di dar corso alla quasi integrale retrocessione degli importi [...] in quanto] i contenuti e le motivazioni del [...] reclamo del cliente sono risultati parzialmente fondati”.*

In particolare, la resistente ha ritenuto opportuno rettificare parzialmente il prezzo medio di carico delle azioni, osservando peraltro che il ricorrente ha omesso di considerare un altro accadimento societario.

Per effetto dei calcoli sopra descritti, la banca ha rimborsato l’importo di Euro 217,97 con valuta 31.3.2009 (in luogo di Euro 219,82 richiesti) nonché *“lo storno integrale – con valuta 30.4.2009 – dell’addebito di € 374,76 a sua volta contestato”.*

La resistente ha rideterminato poi la minusvalenza in € 8.613,073 (a fronte di € 13.311,81 calcolate dal ricorrente).

La convenuta ha proseguito affermando che *“la trasmissione [delle controdeduzioni] al ricorrente [dovrebbe soddisfare] anche le richieste di informazione in merito agli esiti del suo reclamo”.*



La convenuta ha inoltre ritenuto *“immotivata, non giustificata nella sua entità, e comunque improcedibile nei termini proposti dal ricorrente, l’ulteriore richiesta di risarcimento economico”* in quanto:

- il cliente non ha manifestato l’intenzione di procedere a ulteriori vendite di titoli;
- le vendite *“non avrebbero potuto essere impedit[e] dalla pendenza [della controversia]”*.  
Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo che l’ABF valuti come improcedibile il ricorso, o in alternativa, ritenga *“cessata la materia del contendere”*.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via *mail* al ricorrente.

Con *fax* del 21.5.2010, il ricorrente ha fatto tenere le proprie osservazioni e integrazioni alle controdeduzioni dell’intermediario.

In particolare, il ricorrente ha precisato quanto segue:

- il 26.1.2010 ha presentato ricorso all’Ombudsman, che, successivamente, ha risposto (con lettera che il cliente ha accluso) ritenendosi incompetente in quanto dal 15.10.2009 *“è entrato in vigore [l’ABF per] le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari [... e] con pari decorrenza la competenza [del]l’Ombudsman-Giuri Bancario resta limitata [...] alle vertenze riguardanti i servizi e le attività di investimento e il collocamento di prodotti finanziari assoggettati [al TUF]”*;
- ha preso atto delle rettifiche, peraltro *“effettuat[e] senza comunicazione alcuna”*;
- ha ribadito la liceità del risarcimento richiesto;
- ha stigmatizzato i tempi di risposta della banca ai reclami verbali e scritti, precisando altresì che la risposta della convenuta alle doglianze del cliente datata 14.10.2009 *“è del tutto informale, priva di logo, di recapiti, di nominativi dei funzionari responsabili o estensori e – soprattutto – non è mai giunta via posta ordinaria”*;
- ha ribadito la correttezza delle proprie interpretazioni concernenti i prezzi medi delle azioni ed ha effettuato ulteriori considerazioni di carattere fiscale;
- ha illustrato che, alla data di invio del *fax*, non risulterebbero ancora aggiornate le evidenze di *home banking*.

Pertanto, il ricorrente ha concluso *“pur valutando positivamente le rettifiche già apportate”* di non ritenere cessata la materia del contendere e di rimettersi alle valutazioni dell’ABF *“in ordine alle residuali parti del ricorso”*.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 3 giugno 2010.

## DIRITTO

Prima di entrare nel merito della vicenda, questo Collegio ritiene opportuno affrontare la questione della propria competenza.

E’ noto che il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma.

Le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia del 29.7.09, infatti, contemplano il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano.

Tale contratto, peraltro, riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione di servizi d’investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro – che il TUF chiama *“contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento”* – con cui l’intermediario assume l’obbligo di attivarsi per conto e nell’interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l’investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli.



Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il "criterio della prevalenza delle finalità" (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29.7.09, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al "prodotto composto".

Orbene, dato che la questione sottoposta all'esame dell'ABF riguarda aspetti relativi non tanto alla prestazione di servizi di investimento, quanto al fatto dell'esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione può concludersi che la questione in esame rientra tra quelle di competenza dell'ABF.

Ciò chiarito, resta ora da affrontare la questione relativa alla responsabilità dell'intermediario nella vicenda *de qua*.

Che un errore vi sia stato è pacifico, posto che il medesimo intermediario ha provveduto ad un ricalcolo degli importi dovuti e ad un conseguente rimborso di Euro 217,97 (in luogo di Euro 219,82 richiesti) ed allo "*lo storno integrale – con valuta 30.4.2009 – dell'addebito di € 374,76 a sua volta contestato*"; con ciò dando luogo, sul punto, ad una cessazione della materia del contendere.

Al momento, tuttavia, la banca da un lato, non ha dimostrato di avere inviato alcuna comunicazione al ricorrente concernente la rettifica dell'imposta applicata (ma l'aspetto non appare di rilievo, posto che si può, sul punto, dubitare della ricorrenza di un interesse ad agire del ricorrente), né, dall'altro lato, risulta in alcun modo che si sia provveduto a rettificare le evidenze del dossier titoli, profilo di ben maggiore rilievo anche in considerazione dell'influenza che ciò può avere nel futuro compimento delle scelte di investimento.

Sotto quest'ultimo profilo, dunque, il ricorso merita accoglimento.

Quanto alla richiesta del ricorrente di "*un rimborso forfettario esentasse pari ad euro 1.000,00 per il comportamento omissivo sinora tenuto [... e per i] danni patrimoniali indiretti cagionati (impossibilità di procedere a dismissioni mobiliari senza applicazione di imposta) e [per le] spese sostenute*", deve concludersi per il non accoglimento.

Da un lato, infatti, non può non rilevarsi che le eventuali minusvalenze realizzate potranno essere portate in deduzione con eventuali plusvalenze nel futuro. Dall'altro lato, non appare in alcun modo provato che il cliente abbia rinunciato alla vendita di strumenti finanziari proprio per il fatto di non poter compensare minusvalenze con plusvalenze né risultano in alcun modo documentati i "danni patrimoniali indiretti" dei quali l'istante chiede il risarcimento.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario in ordine ai rimborsi già effettuati, dispone che la convenuta provveda ad aggiornare conseguentemente i valori di carico delle azioni di cui al ricorso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO